



comune di Fiumalbo  
provincia di Modena

via capitano coppi 2  
41022 Fiumalbo (MO)  
Tel. 0536 73922  
Fax 0536 73074  
www.fiumalbo.info

P.I. 00627060361  
C.F. 83000910360  
orario di apertura:  
da lunedì a sabato  
dalle 8.30 alle 13.00

*Fiumalbo lì, 08-07-2020*

**OGGETTO: ORDINANZA N. 41**

*Alla Cittadinanza*

**Istituzione Area Sosta Camper Via Versurone Loc. Casalino**

**PREMESSO** che il Comune di Fiumalbo è proprietario di un'area attrezzata per le auto caravan in Versurone, Loc. Casalino e che detta area è tuttora destinata a Servizi di Interesse Generale, con specificazione di Verde Pubblico Attrezzato, dal vigente PRG;

**CONSIDERATO** che la suddetta struttura è finalizzata principalmente a favorire ed incentivare l'attività turistica, valorizzazione del territorio e promozione sociale;

**VISTO** l'art.15 della L.R: n°16/2004-Aree Attrezzate per la Sosta Temporanea

**VISTO** l'art 41 della L.R. n°16/2004- Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

**RITENUTO** necessario istituire l'area di sosta camper;

**RICHIAMATA** integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06/07/2020;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2020 si rende necessario disciplinare, in via sperimentale, l'area in oggetto nel seguente modo:

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.° 285 e relativo regolamento di esecuzione , e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lvo 267/2000

**VISTO** il D.Lvo 30.04.1992, n. 285

**VISTO** il D.P.R.16.12.1992 n.495;

**ORDINA**

**DI ISTITUIRE** l'area sosta camper, in via sperimentale, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2020, in Via Versurone Loc. Casalino a partire dal 10/07/2020;

**DISPONE**



Altresì di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

## **A V V E R T E**

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 .

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Bologna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Caruso Giuseppe.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**  
**F.to Caruso Giuseppe**